

Causa 16/88

Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee

« Delega alla Commissione ex art. 145
ed esecuzione del bilancio ex art. 205 »

Relazione d'udienza	3458
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon presentate il 30 giugno 1989	3465
Sentenza della Corte 24 ottobre 1989	3481

Massime della sentenza

Trattato CEE — Ripartizione delle competenze e presupposti del loro esercizio — Commissione — Competenze d'esecuzione conferite dal Consiglio che devono essere esercitate secondo le modalità da questo stabilite — Esecuzione — Nozione — Emanazione di atti di portata individuale — Inclusione — Compatibilità con l'esistenza di poteri autonomi della Commissione in materia di esecuzione del bilancio

(Trattato CEE, artt. 145, 155, 205, 206 bis, n. 2, e 206 ter; regolamento finanziario, art. 80)

La nozione di esecuzione ai sensi dell'art. 145, terzo trattino, del trattato CEE, nel testo di cui all'Atto unico europeo, comprende, al tempo stesso, l'elaborazione delle norme di attuazione e l'applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale. Poiché il trattato usa il termine « esecuzione » senza restringerne l'accezione con ulteriori precisazioni, questo termine non può essere interpretato

come esclusivo degli atti di portata individuale.

Quando il Consiglio fa uso della facoltà che gli è conferita dall'art. 145 di sottoporre alla procedura detta del « comitato di gestione », corrispondente ad una delle modalità stabilite sulla base del suddetto articolo, l'ado-

zione di atti di portata individuale aventi conseguenze finanziarie che esso delega la Commissione ad emanare non lede il potere conferito a quest'ultima dall'art. 205 del trattato di curare l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità. Da un lato, la competenza, attribuita alla Commissione, di curare l'esecuzione del bilancio non è di natura tale da modificare la divisione dei poteri sancita dalle varie disposizioni del trattato che autorizzano il Consiglio e la Commissione ad emanare atti di portata generale o individuale in determinati settori e dalle disposizioni istituzionali degli artt. 145, terzo trattino, e 155; dall'altro, anche se un atto di portata individuale può comportare, quasi necessariamente, un impegno di spesa, esso deve essere tenuto distinto, tanto più che il potere di adottare la decisione amministrativa e quello di impegnare

la spesa possono essere conferiti, nell'ambito dell'organizzazione interna di ogni istituzione, a soggetti differenti.

Questa interpretazione, la quale esclude che gli atti di impegno di spese possano creare, di per sé ed indipendentemente da ogni decisione di merito, titoli giuridici che vincolano la Comunità nei confronti dei terzi, è, peraltro, conforme al sistema di controllo dell'esecuzione del bilancio, all'interno del quale è stato attribuito al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 206 ter del trattato, il potere di dare atto alla Commissione di tale esecuzione e nel cui ambito la Corte dei conti è chiamata a fornire assistenza al Parlamento, nei limiti indicati dall'art. 206 bis, n. 2, del trattato e dall'art. 80 del regolamento finanziario.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 16/88 *

I — Antefatti

La Commissione ha proposto un ricorso di annullamento contro l'art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1987, n. 3252, relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca (GU L 314, pag. 17), nei limiti in cui tale disposizione subordina l'esercizio dei poteri di decisione della Commissione al ricorso alla procedura detta del « comitato di gestione », il che è in contrasto con la

competenza esclusiva che la Commissione possiede in materia di bilancio.

Nell'ambito del coordinamento delle politiche di struttura della pesca degli Stati membri, il Consiglio adottava il regolamento impugnato che ha lo scopo di coordinare e di promuovere, sul piano comunitario, talune azioni di ricerca intraprese o programmate sotto l'autorità degli Stati membri in questo settore. A norma dell'art. 5 di tale regolamento, il Consiglio decide sui programmi comunitari di ricerca in settori che presen-

* Lingua processuale: il francese.